

mirra, o di senue somma gli pareva ch'adesso mandare il suddito creditore a son Ordinarj dove o niente avesse conseguito, o avesse sofferto un dispendio superiore al credito propriato. Considerava, che ciò pareva opporre il Patrio a disonore, e il suddito a qualche azione vendicativa. Il Finiani confermò questi riflessi, ed aggiunse che le cose fiscali non erano mai state espresse nelle Leggi antecedenti, perché alcune popole conosce non tanto al Patrimonio quanto alla sostanza del Principato. Il capo appunto di Girolamo Malpiero pure stato così deciso, perché non si temeva d'incorrere Biasio, come lo facevano, disse le parole del Re. Allora il Spaurini citò in prova delle asserzioni del Finiani il capo recente di una Lite promossa ad un famiglia di Vicenza, che metteva a periglio un Confine Reale in capo d'Umbria; e il capo di alcune Escozioni, che negavano la subordinazione dovuta al capo della Provincia. Ricordò venir talvolta ricorsi di Ambasciatori e ricerche de' Principi, che il Regar troppo le mani potesse impedire qualche necessaria risoluzione, e far precipitare altri affari.

Questi riflessi mossero il Malpiero a modificare alcune parole, che parevano acerbe, e ad introdurre alcune altre, che salivavano l'autorità de' capi nel metter pace e tranquillità nelle Famiglie Nobili. Nel rigore del diritto, e nei pregiudizj apposti non fu possibile di ricondurre al minimo l'angoscamento. Sopra li debiti de' Patrij fu lungamente disputato il dovuto temperamento; ma non accordandoli le opinioni agli stessi principi, ed alcuni moderati timori, che detto pretepo della criminalità e della senue somma il capi e gl' inquisitori potessero stendere la mano nelle materie competenti ai son civili, fu stabilito di farne venuta eccezione. Restava di provvedere a quelle Controverzie, che fossero private, o fiscali, parevano aver annesso qualche importante rispetto di Stato. Però il Spaurini al soccorso degli altri due perugie il Malpiero a scrivere l'eccezione, e stabilirne li metodi. Il che egli fece prontamente, e nella sessione dei 18. fu accomodata anche questa parte, dopo molti dibattimenti.

La Legge dunque proposta conteneva in sostanza: Che si osservasse delle Leggi, e specialmente di quella 1628. 25. Feb. e 1662. 30. Gio. non potessero ne il C. di X. ne gl' inquisitori di Stato, ne li capi aver ingerenza nelle materie civili, niuna eccettuata.

Che restasse a capi la facoltà nuda di metter pace e tranquillità nelle Famiglie Nobili.

Che tutte le Controverzie di questo genere fossero lasciate alla Giudica